

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4450 del 30/09/2019
Oggetto	OCCUPAZIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO DEL SEDIME DI UN TRATTO DELL'EX SCOLO BOLOGNESE IN COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE). PROC. Cod. FE18T0077. RICHIEDENTE: COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4581 del 27/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO DEL SEDIME DI UN
TRATTO DELL'EX SCOLO BOLOGNESE IN COMUNE DI PORTOMAG-
GIORE (FE)
PROC. Cod. FE18T0077
RICHIEDENTE: COMUNE DI PORTOMAGGIORE

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e smi, che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in

particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 01/01/2019;

Viste:

-l'istanza (pratica n. FE18T0077), presentata in data 03/12/2018 con prot. PGFE/2018/14667 dal Comune di Portomaggiore (FE), partita IVA 00292080389, ed integrata in data 22/01/2019 con prot. PG/2019/10347, su richiesta del competente SAC effettuata in data 18/12/2018, con la quale viene richiesta la concessione per l'occupazione di aree demaniali, censite catastalmente al Foglio 172, mappali 8 e 9 del comune di Portomaggiore e relative ad un tratto di sedime dell'ex condotto consorziale denominato Scolo Bolognese, a fini ambientali e ricreativi (pesca sportiva e itinerari naturalistici guidati);

-la richiesta di parere effettuata dal SAC ARPAE di Ferrara, con prot. PG/2019/34392 del 01/03/2019 all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano, sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale, al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna per l'espressione della valutazione di incidenza ambientale ai sensi della L.R. 7/2004 e della DGR 1191/2007, in quanto l'area richiesta ricade in zona ZPS IT4060008 "Valle del Mezzano" ed al Consorzio di Bonifica pianura di Ferrara, trattandosi di condotto consorziale;

Dato atto:

-della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 40 del 06/02/2019 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7/2004, durante la quale non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

-del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 885 del 18/03/2019 dalla sopra citata ARSTePC, protocollato presso il competente SAC in data 20/03/2019 con prot. PG/2019/45239, espresso in senso favorevole con prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- della prevalutazione di incidenza positiva effettuata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, comunicata con nota prot. PG.2019.596841 del 15/07/2019, protocollata presso il competente SAC in data 16/07/2019 con prot. PG/2019/111824;

-della nota prot. n. 3479 del 07/03/2019 del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con la quale si trasmette la deliberazione del Comitato Amministrativo del Consorzio n. 82/2018, in cui si dichiara il disinteresse idraulico per il tratto dello Scolo Bolognese per il quale il Comune di Portomaggiore ha espresso la volontà di acquisizione e si dà parere favorevole a condizione che il Comune ne detenga la concessione in attesa della sdemanializzazione, da effettuarsi con spese ed oneri a proprio carico;

-della sottoscrizione della bozza di disciplinare tecnico, allegato alla bozza di concessione, accettato per presa visione a firma del legale rappresentante del Comune di Portomaggiore ing. Luisa Cesari, Dirigente del Settore Tecnico, in data 24/09/2019, assunta agli atti del competente SAC con PG/2019/147537 del 25/09/2019;

Verificato che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 29/11/2018;

Considerato che:

-stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Portomaggiore, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 895/2007;

-il Comune di Portomaggiore è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015;

Ritenuto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dal Comune di Portomaggiore di un tratto di sedime dell'ex condotto consorziale denominato Scolo Bolognese, a fini ambientali e ricreativi;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Portomaggiore (FE), partita IVA 00292080389, con sede legale in Portomaggiore, Piazza Umberto I 5, la concessione di aree demaniali pertinenti al sedime dell'ex condotto consorziale denominato Scolo Bolognese, censite catastalmente al Foglio 172 del comune di Portomaggiore, mappali 8 e 9, come da allegata cartografia, a fini ambientali e ricreativi alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, al competente SAC ARPAE entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la durata della presente concessione è fissata dall'art. 17 della L.R. 7/2004, a partire dalla data di adozione del presente atto ed avrà durata sino al 31/12/2037;

d) l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della concessione qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

e) il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo alla competente struttura oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

f) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 7/2004;

g) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

h) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

i) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di stabilire per il Comune di Portomaggiore l'esenzione dal pagamento del canone annuale per occupazione di aree demaniali, in quanto finalizzata all'esercizio di

attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della L.R. 7/2004 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.895/2007;

4) di dare atto inoltre dell'esenzione dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il comune di Portomaggiore costituisce ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge n.196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015;

5) di dare atto altresì che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

6) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

7) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

8) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Paola Magri;

9) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del SAC e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice;

10) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FE18T0077 da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Sede di Ferrara a favore del Comune di Portomaggiore:

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Portomaggiore (FE), partita IVA 00292080389, con sede legale in Portomaggiore, Piazza Umberto I 5, è autorizzato ad occupare, per finalità istituzionali dell'Ente, le aree demaniali ubicate catastalmente al foglio 102, mappali 8 e 9 del Comune di Portomaggiore, a fini ambientali e ricreativi.

La superficie di occupazione è quella che risulta dalle evidenze catastali, indicate negli allegati.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

- I. Il concessionario (Comune di Portomaggiore) è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T. e P.C. Servizio area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- II. Ogni modifica e intervento nell'area assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere idraulico dell'A.R.S.T.P.C. Servizio area Reno e Po di Volano.
- III. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
- IV. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del concessionario, a ogni pretesa d'indennizzo.

V. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Agenzia concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle opere idrauliche in genere e alle loro pertinenze, evitando in ogni modo, di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

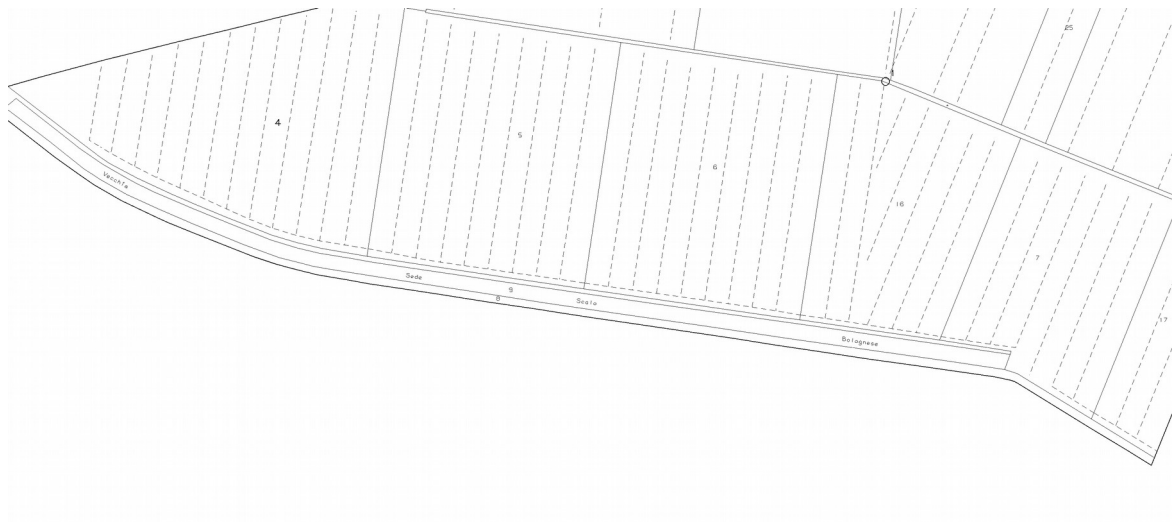
- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Amministrazione concedente.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno

acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

Cartografia di riferimento



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.